
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

No all'ordine di trattazione proposto dalla parte

In virtù dell'art. 132 cod.proc.civ. la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia cogliendone il nocciolo essenziale senza necessità di esaminare le ulteriori questioni e in particolare senza necessità di rispettare quello che astrattamente sarebbe l'esatto ordine di trattazione.

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 16.06.2015

...omissis...

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo"

Inoltre, in virtù dell'art. 132 cod.proc.civ. la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia cogliendone il nocciolo essenziale senza necessità di esaminare le ulteriori questioni e in particolare senza necessità di rispettare quello che astrattamente sarebbe l'esatto ordine di trattazione.

Il fatto è stato comunque, così ricostruito dalle parti

"Il xxxx ha stipulato polizza globale casa n. 146000160, comprensiva di clausola "furto", con la compagnia -xxxxxx. In data 10.09.2013 ignoti si introducevano all'interno della villetta di sua proprietà xxxxxx ed in tale circostanza asportavano dall'abitazione un notebook, un videoregistratore/dvdr combo, mazzi di chiavi e telecomando impianto d'allarme. L'appellato denunciava il subito furto alle competenti autorità e chiedeva alla compagnia assicuratrice, in forza delle condizioni di polizza, l'indennizzo dei danni subiti a seguito del furto, comprendenti, oltre al valore dei beni asportati, le spese sostenute per sostituzione serrature e sistemazione impianto antifurto nonché per riprogrammazione dei telecomandi.

La compagnia assicuratrice xxxxxxxxxx. negava l'indennizzo, sul presupposto che "gli accertamenti tecnici esperiti non hanno rilevato tracce di effrazione e/o scasso".

La convenuta, in particolare, contestava "la domanda attorea e segnatamente evidenziando che era onere dell'assicurato-attore di provare che il furto denunciato alla Compagnia convenuta si fosse verificato con una delle modalità descritte in polizza e ciò ai fini della operatività (o meno) della garanzia. Subordinatamente, riguardo alla quantificazione dell'indennizzo, -xxxxxxS- Assicurazioni evidenziava che il valore dei beni oggetto del furto de quo dovesse essere valutato tenendo in conto del deprezzamento e della vetustà..."

Il Giudice di Pace con la sentenza nr. 1081/2014 ha accolto la domanda proposta dal xxxx condannando xxx. a corrispondere all'attore la somma di Euro1.508,25 a titolo di risarcimento dei danni per il furto subito in data 10.9.2013, oltre gli interessi legali dal giorno del furto al saldo effettivo.

La società assicuratrice ha proposto appello affermando, in primo luogo che, la sentenza impugnata appare assolutamente errata ed ingiusta avuto riguardo una questione cruciale soggiacente la presente controversia: in particolare il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere dimostrato il fatto storico, errore evidente laddove si legga il seguente passo: "Per quanto concerne il fatto storico del furto, la denuncia fatta dall'attore ai Carabinieri della Stazione xxxxxxxx è sufficientemente probante, atteso che una falsa denuncia configura il reato di cui all'art. 368 c.p.. L'assenza di tracce di scasso non prova l'assenza del furto, in quanto è nota l'abilità dei malfattori di introdursi nelle abitazioni, anche se dotate di sistemi di sicurezza e che strumenti per eludere detti sistemi sono addirittura in vendita su internet! Quanto alla polizza sottoscritta essa prevede effettivamente il diritto al risarcimento anche nel caso di furto commesso con chiavi false o con l'uso fraudolento di chiavi vere o con introduzione clandestina nei locali dell'assicurato, e poiché non è dato di sapere quale sia la modalità scelta dai malfattori per perpetrare il reato, il diritto al risarcimento sussiste".

In definitiva, quindi, l'errore del Giudice di Pace sarebbe consistito nella circostanza che pur avendo ammesso la carenza di prova circa il concreto verificarsi del fatto storico (furto), prova che l'assicurato avrebbe dovuto fornire, ha ugualmente accolto la domanda volta ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo. In particolare l'appellato non aveva fornito alcuna positiva dimostrazione che il furto fosse stato realizzato con una delle modalità previste in polizza e che avrebbero legittimato l'accoglimento della domanda.

L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente integrale conferma della sentenza nr. 2418/2014.

Esattamente, infatti, il Giudice di Primo grado ha ritenuto provato il fatto storico del furto ponendo alla base della propria convinzione la denuncia presentata lo stesso giorno 10 settembre 2013 dal sig. xx di xxxxxx (cfr. doc. 2 parte appellata fascicolo primo grado) e ciò perché nessun elemento nemmeno presuntivo può portare a ritenere che i fatti oggetto della denuncia siano stati falsamente ricostruiti dall'assicurato, falsità che nemmeno la compagnia assicuratrice ha avuto l'ardire di affermare, altrimenti ci si sarebbe interrogati sul motivo per cui la stessa non abbia denunciato il sig. D'Al. per frode assicurativa.

In altri termini: è vero che la norma contenuta nell'art. 2697 cod.civ. pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata, ma è anche vero che a fronte di un episodio quale quello oggetto del giudizio l'unica possibilità per l'assicurato di ricostruire con certezza le modalità di verifica del furto -onde permettere di accertare l'operatività della polizza- sarebbe o quella di munire la propria abitazione di telecamere a circuito chiuso (ma nessun onere del genere è previsto nella polizza) ovvero di essere presente all'episodio delittuoso in compagnia di altra persona, e ciò perché altrimenti la -OMISSIS- non riterrebbe prova sufficiente la dichiarazione resa dalla stessa parte assicurata anche se presente all'episodio penalmente rilevante.

Pertanto, avendo l'appellato immediatamente denunciato il furto, ed essendo nell'impossibilità oggettiva di dimostrare con certezza le modalità dell'evento delittuoso, bene ha fatto il Giudice di primo grado ad accogliere la domanda ritenendo provato l'evento a fronte della mancanza di una denuncia proveniente dalla Compagnia di assicurazione e con la quale la stessa adombrasse l'ipotesi di essere vittima di una truffa assicurativa.

Per quanto concerne l'ammontare dell'indennizzo, il Tribunale non può se non condividere integralmente la quantificazione (peraltro molto prudente) compiuta dal Giudice di Pace che ha riconosciuto solo il 50% del valore della merce asportata e dimostrato dalle ricevute di acquisto oltre al rimborso delle somme effettivamente erogate per sistemare le serrature e l'impianto d'allarme, somme il cui esborso è stato anch'esso provato con i relativi documenti fiscali (cfr. docc. da 4 a 7 fascicolo del sig. d'Al.).

L'appello proposto dalla -xxxxS- Assicuxxxxx(ai limiti della lite temeraria) è pertanto rigettato con l'integrale conferma della sentenza nr. 1081/2013.

A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. l'appellante, totalmente soccombente, è condannata a rifondere al sig. Vi. D'Al. le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 .

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto xxxxxx- Assicurazioni S.p.A.xxxx

1. Rigetta l'appello e per effetto conferma la sentenza 1081/2013;
2. Condanna altresì la xxxxxA. a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in Euro 1.620,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
3. Sentenza esecutiva.

Così deciso in Monza, il 5 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.